

REGOLAMENTO DELLE ZONE SOCI
della COOPERATIVA ALTO MILANESE Società Cooperativa

Via Galileo Ferraris, 1 - 20020 VILLA CORTESE MI
Albo Soc. Coop. - Sez. mutualità prevalente - Cat. Coop. di Consumo n. A100074
Codice Fiscale 00688200153

Art. 1 - Funzioni

La Cooperativa Alto Milanese Società Cooperativa organizza la propria base sociale attraverso le Zone Soci (art. 33 dello Statuto Sociale).

La Zona Soci è una istanza organizzativa della Cooperativa. La sua autonomia operativa rientra nel quadro degli orientamenti e delle scelte generali della Cooperativa e del movimento Cooperativo. Essa agisce nell'ambito di un ruolo consultivo, propositivo e di verifica, e costituisce inoltre lo strumento fondamentale per la partecipazione dei Soci alla vita ed alle attività della Cooperativa. Essa contribuisce ad elaborare e a realizzare gli obiettivi sociali e mutualistici, operando per un maggior coinvolgimento dei consumatori nella missione sociale cooperativa.

Art. 2 - Numero e dimensioni

Le dimensioni delle Sezioni Soci ed il loro numero sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa tenendo conto dei seguenti elementi:

- della omogeneità socio-economica del territorio interessato;
- della quantità e dislocazione delle strutture di vendita;
- dell'entità numerica dei soci e della loro distribuzione territoriale

Art. 3 - Organi

Ogni Zona Soci esprime la propria funzionalità mediante i seguenti organi:

- l'Assemblea dei Soci della Zona
- il Comitato Direttivo della Zona Soci
- il Presidente della Zona Soci

Art. 4 - Assemblee delle Zone Soci

L'attività fondamentale delle Zone Soci si esplica nelle assemblee dei Soci del territorio. Le assemblee delle Zone Soci sono di due tipi:

1) Le Assemblee separate delle Assemblee Generali, ordinarie e straordinarie della Cooperativa, vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sulle materie e con le stesse modalità previste dallo Statuto Sociale per le Assemblee Generali.

2) Le Assemblee autonome della Zona Soci, normalmente convocate dal Presidente del Comitato della Zona Soci, almeno una volta all'anno.

Le deliberazioni delle assemblee devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario delle stesse, e trascritte su apposito libro.

Il Comitato della Zona soci è tenuto a convocare l'Assemblea autonoma, dandone comunicazione preventiva al Consiglio di Amministrazione, su richiesta di almeno 1/10 dei soci di appartenenza, o dalla maggioranza dei componenti del Comitato.

La convocazione dell'assemblea autonoma verrà realizzata con manifesto affisso nei punti vendita di quella Zona soci almeno 10 giorni prima della data stabilita, indicando la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno.

Alle assemblee autonome possono partecipare:

- a) i Soci appartenenti alla Zona ;
- b) i membri del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e loro delegati, nonché i componenti del Collegio Sindacale della Cooperativa;

Art. 5 - Funzioni dell'Assemblea Autonoma

L'assemblea autonoma della Zona Soci discute sui bilanci preventivi e consuntivi del programma delle attività sociali, sui problemi della cooperazione e su temi politico-sociali in generale, nell'ambito delle linee del movimento cooperativo.

Inoltre :

- a) procede alla nomina dei membri del Comitato della Zona Soci, ogni tre anni, o quando siano dimissionari più di un terzo dei componenti;
- b) approva il programma ed il bilancio delle attività sociali della Zona Soci nel quadro dello stanziamento disposto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea della Zona Soci dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Tale verbale dovrà riportare:

1. la data, l'ora di inizio, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
2. il numero dei partecipanti;
3. il numero degli interventi e sintesi del loro contenuto;
4. il risultato delle votazioni.

Art. 7 - Comitato di Zona Soci

La Zona soci esprime un organismo di coordinamento delle attività, denominato Comitato Direttivo di Zona Soci, che normalmente rimane in carica tre anni e viene eletto secondo le modalità previste nel presente regolamento.

La Zona Soci è diretta collegialmente da un comitato il cui numero può variare, in funzione del numero dei Soci e della dimensione territoriale della Zona Soci, da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti.

Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente ed il vice Presidente, che sostituisce il primo in caso di assenza od impedimento.

L'elezione avviene con voto palese a maggioranza dei 2/3 in prima votazione o a maggioranza semplice in caso di votazione successiva. La carica di Presidente non dà diritto ad alcuna indennità.

Il Comitato individua un Segretario incaricato di curare aspetti organizzativi ed amministrativi specifici relativi al proprio funzionamento.

Compito specifico del segretario sarà quello di redigere un verbale di tutte le riunioni del Comitato.

Copia di questo verbale dovrà essere inviato al Consiglio di Amministrazione. Il comitato di Zona Soci è convocato dal Presidente almeno due volte all'anno, o comunque quando lo ritenga utile, o su richiesta motivata di un quarto dei suoi componenti; può essere altresì convocato dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. La convocazione, nella quale deve essere specificato l'ordine del giorno, è realizzata con i mezzi ritenuti più idonei non meno di due giorni prima rispetto alla data della riunione; nei casi più urgenti è sufficiente un solo giorno di anticipo rispetto alla riunione. Possono partecipare alle riunioni i membri del Consiglio di Amministrazione e loro delegati.

Art. 8 - Compiti del Presidente del Comitato Direttivo della Zona Soci

Il Presidente del Comitato Direttivo della Zona Soci, ha il compito di:

- mantenere i rapporti fra la Zona soci ed il Consiglio di Amministrazione;
- convocare il comitato Zona soci e le Assemblee autonome, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- presiedere le riunioni del Comitato Zona Soci;
- coordinare l'elaborazione e la realizzazione del programma di attività sociali della propria Zona soci;
- verificare i capitoli di spesa relativi all'attività sociale realizzata, nonché la loro congruenza con l'entità e gli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Art. 9 - Funzione del Comitato Direttivo della Zona Soci

Il Comitato Direttivo della Zona Soci deve garantire lo svolgimento di una attività coerente con quanto stabilito dal presente regolamento, nonché ispirata ai principi statutari che regolano la vita della Cooperativa. In particolare è impegnato a:

- diffondere e consolidare tra i Soci il vincolo associativo proprio della organizzazione cooperativa, promuovendo tra i operatori lo spirito ed i contenuti della Costituzione Italiana;
- elaborare e realizzare il programma delle attività sociali relativo al proprio territorio, in accordo con il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Art. 10 - Rapporti con il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è impegnato ad informare il comitato della Zona Soci affinché possa conoscere la rete di vendita, i suoi problemi, gli eventuali studi di sviluppo nonché l'andamento delle vendite. Si incarica inoltre di delegare propri rappresentanti a partecipare alle riunioni del Comitato della Zona Soci qualora si discuta di problemi che richiedano la presenza di un membro del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Attività Sociali della Zona Soci

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa metterà a disposizione delle Zone Soci risorse per le attività sociali inserite nei bilanci preventivi annuali, compatibilmente con esigenze straordinarie e condizioni economiche generali. Le risorse da destinare alle Zone Soci saranno ripartite annualmente fra le medesime, con criteri che terranno conto congiuntamente della entità numerica dei Soci, delle vendite conseguite dai negozi, nonché dalle priorità derivanti dalla attuazione dei programmi della Cooperativa. Tali risorse saranno utilizzate dalle Zone Soci sulla base dei programmi elaborati in accordo fra il Comitato ed il Consiglio di Amministrazione. L'eventuale erogazione di fondi avverrà tramite il pagamento da parte della cooperativa di fatture a copertura delle spese sostenute, visionate dal Comitato della Zona Soci e vistate dalla Presidenza della Cooperativa.

Art. 12 - Consulta Zona Soci

Per realizzare un rapporto più diretto fra il Consiglio di Amministrazione ed i Comitati di Zona Soci, viene istituita la consulta dei Comitati di Zona Soci.

La consulta è formata da tutti i componenti dei Comitati e viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa almeno una volta per ogni mandato su temi specifici di particolare rilevanza.

La Consulta può essere convocata anche in modo frazionato, qualora lo si ritenga opportuno per esigenze organizzative.

Art. 13 - Controversie

Ogni controversia riguardante lo svolgimento e l'esito delle Assemblee Separate è deferita al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Alto Milanese.

Art. 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni dello statuto sociale della Cooperativa Alto Milanese, del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative.

Il presente regolamento è stato approvato dalla Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 29 maggio 2005.